

Prot. n. 722
del 31.01.2022



COMUNE DI MONTEIASI

(Provincia di TARANTO)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 – ANNO DI COMPETENZA 2020

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AA.GG.

Visti

- la Determinazione Dirigenziale R.P. n. 514 del 13.12.2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 28.12.2021;
- la Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Area AA.GG n. 533 del 30.12.2021

RENDE NOTO

È indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 09/12/1998 n. 431 relativi all'anno 2020.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- REDDITO COMPLESSIVO (Fascia a) del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di € 13.405,08 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- REDDITO COMPLESSIVO (Fascia b) del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di € 15.250,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%; tale reddito va considerato al netto delle riduzioni previste dall'art. 3 comma 1 punto e) della L.R. n. 10/2014, riferito all'art. 21 della L. 457/1978 e ss.mm.ii. (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%;

Ai fini della determinazione del reddito, oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi) quali pensione e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3 comma 1 lett. e) della L.R. n. 10/2014 integrato dalla L.R. n. 67/2017;

Inoltre:

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'unione ai sensi del D.L. del 06 febbraio 2007 n. 30;
- Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido dell'anno 2020 a tutt'oggi;
- Residenza nel Comune di MONTEIASI, nell'immobile condotto in locazione, come abitazione

- principale, per il quale si richiede il contributo;
- g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso del 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene la superficie utile, non superi 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o disabile oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare mono genitoriale la cui superficie utile non deve superare 119 mq;
 - h) L'abitazione condotta in locazione che non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5.3.1999 e del 30.12.2002 art. 1 comma 2, ovvero trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato, manca o non funziona il riscaldamento, manca o non funziona l'autoclave, manca l'ascensore se l'appartamento è da terzo piano in su;
 - i) Il locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre- sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a del richiedente e della moglie) o di matrimonio con il locatore;
 - j) Nessun componente del Nucleo Familiare relativamente all'anno 2020 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc);
 - k) Nessun componente del Nucleo Familiare relativamente all'anno 2020 sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio o parte di esso, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art. 10 comma 2 della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nell'anno 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

SI PRECISA CHE :

1. Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, in via esemplificativa:
 - per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
 - per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3;
 - per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge. Il nucleo familiare così composto deve risultare dallo stato di famiglia anagrafico nell'anno 2020;
3. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante o dall'imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art.3 del D.Lgs. n. 23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato.
L'imposta di registro per l'anno 2020 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda.
Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14% ed il contributo non può essere superiore a € 3.098,74/annui;



4. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)**, la legge 457/78 art. 21 (cui si riferisce l'art. 3 comma 1 lettera e) della L.R. n. 10/2014) e ss.mm.ii., prevede che IL REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a € 15.250,00;
5. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24% ed il contributo non può essere superiore a € 2.324,06/annui;
6. Per i Nuclei Familiari che abbiano dichiarato **Reddito "ZERO"** e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, **pena l'esclusione**, la documentazione indicata nel seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione;
7. L'erogazione dei contributi sarà effettuata in un'unica soluzione ed è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e, comunque, entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi, i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;
8. In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell'anno di competenza;

NON POSSONO PARTECIPARE al presente bando e, pertanto, le eventuali istanze di contributo saranno escluse:

- soggetti con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a - padre - sorella - nonno - nipote) (figlio/a di figlio/a del richiedente e della moglie) o di matrimonio con il locatario;
- soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti che relativamente all'anno 2020 hanno titolarità nell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (es: alloggi IACP - case parcheggio, etc);
 - soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti che relativamente all'anno 2020 sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio/i o parte di esso/i, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- Soggetti che hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2020 la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Soggetti che hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del REDDITO DI CITTADINANZA per l'intero anno 2020.

SONO ALTRESÌ ESCLUSE, le domande di contributo per:

- Alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/'98 e decreti ministeriali attuativi;
- Alloggi con categorie catastali A1, A8, A9;



- Alloggi con superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolare debolezza sociale, secondo quanto previsto dal bando comunale.

POSSONO, VICEVERSA, PARTECIPARE al presente bando i titolari del diritto di proprietà, in ottemperanza al disposto della L.R. n. 45 del 19/11/2017 art. 6 comma 4 lettera b) separati o divorziati alla data del 31/12/2020, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari all'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata su appositi modelli (domanda di contributo – prospetto riepilogativo situazione reddituale del nucleo familiare – autodichiarazione del soggetto che provvede al sostegno economico dell'istante) scaricabili dal sito istituzionale del Comune di MONTEIASI.

La domanda (Modello 1), debitamente firmata dal richiedente, contiene un questionario sotto forma di autocertificazione formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n. 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda, pena esclusione, la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento del dichiarante debitamente firmata;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia del modello F23 del Ministero delle Finanze, relativo al pagamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2020 o attestazione di cedolare secca;
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2020 **oppure** dichiarazione del proprietario attestante il regolare pagamento dei canoni (ALLEGATO n.1);
- copia del modello reddituale (modello Unico 2021 o 730/2021 o CUD/2021) di tutti i componenti del nucleo familiare (tutti coloro che sono inseriti nello stato di famiglia o che risiedono nell'alloggio anche se non legati da vincoli di parentela) dichiarati (ALLEGATO n.2) allegato alla Domanda;
- titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2020 (anno per il quale si chiede il contributo);

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione relativa di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicare le generalità (ALLEGATO 3), di quest'ultimo corredando tale dichiarazione con autocertificazione di tale soggetto che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito (ALLEGATO 4), che deve risultare congruo rispetto al canone versato; è ritenuto congruo il reddito dell'intero nucleo familiare del soggetto che ha fornito sostegno economico, rispetto al canone versato dal richiedente il contributo qualora: il reddito dell'intero nucleo familiare del soggetto che ha fornito sostegno economico sia superiore a € 13.405,08.



Per i richiedenti, separati o divorziati, titolari del diritto di proprietà, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione attestante le particolari condizioni di disagio economico (Allegato 5):

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento, anche ai competenti Enti e Autorità, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Per i percettori del c.d. reddito di cittadinanza anno 2020 per i quali non è possibile individuare la quota dell'affitto di cui il nucleo familiare ha beneficiato dovranno compilare l'Allegato 6.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune invierà la documentazione agli organi competenti per il controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ, INOLTRE, MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- L'incompletezza della domanda di partecipazione e della documentazione da allegare;
- La mancata apposizione della firma del richiedente;
- La mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

MODALITÀ TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovrà essere compilata sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali e dovranno pervenire, **a pena di esclusione**, entro il giorno 03.03.2022 alle ore 11,30, all'Ufficio Protocollo e/o tramite raccomandata del servizio postale (non farà fede il timbro postale di partenza).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREAAA.GG.

Giuseppe MATICHECCHIA

